

STATUTO

Della ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI E SPORTIVI “COMELICO ALTO PIAVE”

-BACINO DI PESCA N.1-

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE SOCIALE

1. E' costituita l'ASSOCIAZIONE DEI PESCATORI DILETTANTI E SPORTIVI denominata “**COMELICO ALTO PIAVE**” con giurisdizione nell'ambito dei cinque comuni del territorio geografico ed amministrativo del Comelico, così come identificato dal 1992 con il titolo di BACINO DI PESCA N.1.
2. L'Associazione ha sede legale in **Comelico Superiore**, comune compreso nel territorio del BACINO DI PESCA N.1, in via Soronco, 4 – fraz. Padola di Comelico (BL), ed altre sedi operative che verranno decise di volta in volta.
3. La variazione dell'indirizzo della sede legale, purché nello stesso comprensorio in concessione, potrà essere deliberata dal Comitato Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
4. L'anno associativo ha inizio il 1° gennaio e comunque l'esercizio amministrativo coincide con l'inizio ed il termine dell'anno solare a cui si riferisce.

ART. 2 - SCOPI

1. L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro ed agisce comunque nell'ambito dei dispositivi della Legge n.460/97, in nessun caso assumendo requisiti propri di associazione o ente produttivo e commerciale.
2. Ha lo scopo fondamentale di attuare la gestione dell'attività di pesca dilettantistica e sportiva, tramite la richiesta della concessione del diritto di esercizio nel territorio del BACINO DI PESCA di cui al precedente Art. 1, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 28 aprile 1999, n° 19 e delle “Disposizioni integrative ed attuative del regolamento regionale n° 1 del 3 gennaio 2023”, approvate dall'Amministrazione provinciale di Belluno con deliberazione consiliare n. 50 del 31.07.2023.
3. A tal fine l'Associazione si occupa della razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sul rispetto della loro produttività naturale; della salvaguardia dell'equilibrio biologico e del mantenimento della tipicità genetica di eventuali specie ittiche autoctone presenti nelle acque stesse; di un' adeguata sorveglianza; della preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti; di organizzazione, coordinamento delle attività sportive dilettantistiche; di una gestione democratica attraverso la corresponsabilizzazione dei soci alla elaborazione degli indirizzi generali delle attività dell'Associazione in armonia con gli interessi provinciali, regionali e nazionali e dello svolgimento delle attività che saranno ritenute utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.
4. In questi ambiti l'Associazione assicura la partecipazione e la rappresentatività democratica di tutti i soci, garantendo l'effettività del rapporto associativo.

- 5 L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pesca di superficie in acque interne e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
- 6 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
- 7 L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021

ART. 3 - ISCRIZIONE ALL' ASSOCIAZIONE

1. Possono far parte dell'Associazione tutti i pescatori dilettanti/persone fisiche in possesso di regolare licenza di pesca o documento equipollente.
2. E' comunque sempre garantita in via prioritaria la libera adesione come socio al pescatore che ha la residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovano le acque per le quali l'Associazione ha ottenuto la concessione. Qualora subentrino motivi di contingentamento della pressione di pesca per la tutela faunistico-ambientale e degli equilibri biologici, l'Associazione viene garantita secondo il seguente ordine di priorità fino al conseguimento del numero massimo dei soci stabilito:
 - a) pescatori residenti nei Comuni compresi nel territorio del Bacino in concessione;
 - b) pescatori residenti in altri Comuni compresi nel territorio della provincia di Belluno;
 - c) pescatori nativi od originari della provincia di Belluno;

- d) pescatori residenti nel restante territorio della regione Veneto.
- 3. A parità dei requisiti saranno preferiti coloro che ne cumulano più di uno secondo l'ordine indicato.

ART. 4 - MODALITA' DI ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

1. Per essere ammessi a socio è necessario compilare la domanda indirizzata al Comitato Direttivo dell'Associazione concessionaria, sottoscritta con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
 - a. nome e cognome, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
 - b. versare la quota associativa.
 - c. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e nel caso di diniego dovrà dare per iscritto la propria decisione motivata al richiedente
3. L'accettazione della domanda comporta l'acquisizione della qualifica di socio ed è seguita dall'iscrizione all'elenco soci.
4. Tutti i soci, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Comitato Direttivo. Il mancato pagamento comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.
5. All'atto del versamento della quota associativa annuale verranno rilasciate al socio la tessera di associazione e/o il libretto segna catture, valevole per l'esercizio della pesca all'interno della concessione "**COMELICO ALTO PIAVE**" - BACINO DI PESCA N. 1. –
6. La quota associativa non è trasmissibile a terzi.
7. L'iscrizione all'Associazione, può essere rifiutata ai pescatori che nei cinque anni precedenti abbiano subito sanzioni penali, amministrative o disciplinari in numero superiore a 2 e/o con sospensione disciplinare superiore a 30 giorni, con sentenza passata in giudicato con provvedimento definitivo per violazioni sulle norme della pesca.

ART. 5 - ESCLUSIONE

1. Non possono far parte dell'Associazione e se sono già Soci vanno esclusi, coloro che:
 - a) esercitino la pesca come attività professionale all'interno del territorio in concessione;

- b) esercitino la pesca a scopo di lucro all'interno del territorio in concessione;
- c) siano stati condannati per gravi reati relativi all'esercizio di pesca;
- d) siano dichiarati "indegni" dal collegio dei Probiviri"
- e) siano in possesso di licenza di pesca non valida.

ART. 6 - RECESSO

1. La qualità di socio si intende acquisita a tempo indeterminato e si perde per:
 - a) mancato pagamento annuale della quota associativa;
 - b) recesso volontario; Ogni pescatore socio ha diritto di recedere dall'Associazione, previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa già versata, o di parte di essa, qualunque ne sia il motivo.
 - c) La qualità di socio decade in caso di espulsione del socio ai sensi dell'art 16 comma 1 – Lett. I - punto c) del presente Statuto.

ART. 7 - TIPI DI SOCI

1. I soci sono **ordinari** o **aggregati**.
2. Sono soci ordinari, con diritto dovere di partecipazione all'attività gestionale della concessione, i pescatori che hanno compiuto il 18° anno di età e che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Sono aggregati i giovani che non hanno compiuto il 18° anno di età. I soci aggregati possono partecipare alle assemblee con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto e non concorrono a determinare il numero per la validità dell'Assemblea.

ART. 8 - VOTAZIONI

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, nonché per ogni altra deliberazione che l'Assemblea è chiamata ad assumere.
2. Possono ricoprire cariche soltanto i Soci ordinari.

ART. 9 - DIRITTE E DOVERI DEI SOCI

1. I pescatori sono Soci tenuti al pieno rispetto dello Statuto, della vigente normativa ed in generale di tutte le norme che disciplinano l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Belluno.

2. Gli stessi sono tenuti al reciproco rispetto dei diritti di ciascuno e a comportamenti consoni e a criteri di sportività e correttezza.
3. Ogni socio è tenuto a partecipare all'attività sociale secondo le proprie possibilità in ossequio alle disposizioni degli Organi dell'Associazione in qualsiasi modo o forma possibile.
4. Ogni socio è tenuto ad esibire i documenti personali, di associazione e di pesca al personale incaricato dalla Vigilanza.

ART. 10 – ORGANI

1. Sono organi fondamentali dell'Assemblea concessionaria:
 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
 - IL COMITATO DIRETTIVO
 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 - IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ART. 11 – L' ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione e rappresenta la totalità dei soci i quali, anche se assenti o dissenzienti, sono vincolati alle decisioni dell'Organo.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) L'elezione dei componenti del COMITATO DIRETTIVO, del COLLEGIO DEI REVISORI e del COLEGIO DEI PROBIVIRI;
 - b) L'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, predisposti dal Comitato Direttivo;
 - c) La ratifica della quota associativa annuale indicata dal COMITATO DIRETTIVO;
 - d) Stabilire l'entità di eventuali rimborsi al Presidente, al Segretario Tesoriere ed ai membri del Comitato Direttivo qualora incaricati di particolari incombenze, così come ai soci che, anche occasionalmente fossero chiamati a collaborare alle attività di acquacultura;
 - e) L'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto;
 - f) Lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12 – CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all' anno dal Presidente dell'Associazione **entro il 15 MARZO.**
2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci iscritti ORDINARI e, in seconda convocazione, che non può

tenersi nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei soci ORDINARI presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta lo ritenga opportuno il Comitato Direttivo, nonché quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno un quarto dei Soci ORDINARI. In tal caso l'assemblea deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Per la convocazione ordinaria sono necessari almeno 8 giorni di preavviso prima della data indicata per l'Assemblea. Per la convocazione straordinaria sono sufficienti tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
5. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea per mezzo di delega scritta da altro socio ed essere portatore di una sola delega.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
2. Le votazioni si svolgono di norma, fatta salva diversa decisione particolare adottata a maggioranza dall'Assemblea, per alzata di mano.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal Art.25 del presente Statuto in tema di scioglimento dell'Associazione, le decisioni dell'assemblea sono valide ed efficaci quando hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti dei soci ORDINARI presenti alla riunione al momento della votazione.
4. Le decisioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal segretario, sottoscritte dallo stesso e dal Presidente e vengono conservate nel registro delle deliberazioni dell'Associazione e messe a disposizione dei componenti del Comitato Direttivo e dell'Amministrazione provinciale, nonché dei soci che ne dovessero fare richiesta, comunque nel rispetto della Legge 31. 12. 1996 n 675-Artt. 10 e 13. I verbali delle sedute dovranno essere redatti in ordine cronologico e numerati pagina per pagina attribuendogli regolare numero di protocollo.

ART. 14- IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica cinque anni ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il Presidente presiede e convoca il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sottoscrive i verbali delle sedute, cura la regolare tenuta del registro delle deliberazioni e di quello dei Soci, partecipa in rappresentanza dell'Associazione ai lavori degli Organi Istituzionali previsti dalla vigente legislazione in materia insieme con il Coordinatore della concessione –Bacino di pesca, cura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo che andranno successivamente ratificati da quest' ultimo Organo.
3. Il presidente può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad un componente del Comitato Direttivo. Nei casi di impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente.

4. Le dimissioni del Presidente comportano l'immediata convocazione del Comitato Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. In tal caso spetta al vice Presidente o in caso di suo impedimento al consigliere più anziano convocare il Comitato Direttivo entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei soci ordinari.

ART. 15 – IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto da minimo 7 a massimo 11 componenti, eletti direttamente dall'Assemblea dei soci ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Il Comitato direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Nella prima seduta dopo l'elezione, il Comitato procede ad eleggere nel proprio seno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario Tesoriere. Nomina altresì un Coordinatore per i rapporti istituzionali che può essere anche il Presidente o il Vice Presidente.
4. Il Segretario dell'Associazione, per decisione a tempo determinato dal Comitato stesso, può essere nominato ed incaricato dalle funzioni amministrative ed organizzative proprie della Segreteria anche al di fuori dei componenti il Comitato Direttivo.
5. Il Comitato Direttivo può deliberare incarichi di collaborazione tecnica per conseguire migliori risultati nella conduzione e nella gestione del patrimonio idro-ittico in concessione.
6. Il Comitato Direttivo individua e propone all'Assemblea, un Revisore dei conti esterno all'Associazione.
7. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo, spetta al Presidente la gestione dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento delle nuove elezioni od in caso di indisponibilità del Presidente, al vicepresidente.
8. Il Comitato Direttivo viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Per ogni seduta del Comitato dovrà essere redatto, secondo le modalità previste dal comma 4° dell'Art.- 13, apposito verbale del Segretario il quale provvederà ad apporvi in calce la propria firma unicamente a quella del Presidente.
10. In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza di un componente, il Comitato Direttivo procede, nella prima convocazione utile, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora la surroga non sia possibile, si procede all'integrazione mediante elezioni parziali nel contesto della prima successiva Assemblea ordinaria.
11. I componenti del Comitato Direttivo che, senza giustificazione, risultano assenti a tre convocazioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

ART. 16 – COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Sono compiti principali del Comitato Direttivo dell'Associazione:

- a) Informare l'Assemblea dei soci sui progetti e sui programmi annuali e poliennali predisposti per l'attuazione delle direttive di politica gestionale e di acquacultura fissate dalla stessa Assemblea;
 - b) Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;
 - c) Provvedere all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie all'espletamento dei compiti di segreteria e di tesoreria, di amministrazione e contabilità, di acquacultura e gestione del patrimonio in concessione, di Vigilanza sull'esercizio di pesca e sulle risorse ittiche ed ambientali sulla concessione;
 - d) Provvedere all'eventuale assunzione di dipendenti determinandone anche la relativa retribuzione;
 - e) Provvedere all'organizzazione del Servizio di Vigilanza all'interno del territorio della concessione, assegnando gli incarichi e/o stipulando convenzioni con gli enti qualificati del settore;
 - f) Provvedere alla decisione sulle domande di ammissione di nuovi soci;
 - g) Fissare l'importo delle quote delle nuove iscrizioni di soci e per il rilascio dei permessi di pesca, entro il limite massimo stabilito annualmente dall'Amministrazione provinciale prevedendo degli incentivi per i soci che partecipino regolarmente alle attività dell'associazione.
 - h) Assumere le eventuali determinazioni previste dall'Art. 31 delle "disposizioni integrative ed attuative al Regolamento Regionale per la pesca e l'acquacoltura" del 03.01.2023 n. 1, nonché le eventuali restrizioni previste dall'Art. 18 delle "disposizioni";
 - i) Determinare l'erogazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Previa istruttoria espletata caso per caso dal servizio di Vigilanza dell'Associazione o dal Presidente dell'Associazione, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione, le violazioni da parte degli associati dalle norme di legge e/o regolamentari, di quelle statutarie e/o di comportamento, possono comportare a loro carico sanzioni disciplinari distinte come segue:
 - censura
 - sospensione dalla qualità di socio
 - espulsione
- A. La censura è un richiamo contenente una dichiarazione di biasimo scritta e inflitta per lievi trasgressioni;
 - B. La sospensione consiste nella temporanea privazione dell'esercizio di pesca e dei diritti di connessi alla qualità di socio per un periodo minimo di sette giorni e massimo di 1 anno secondo valutazioni riportate in apposita tabella adottata dall'Assemblea dei Soci. La sospensione viene inflitta per gravi violazioni delle norme che disciplinano l'esercizio di pesca ovvero per gravi inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio, ovvero in caso di ripetute violazioni lievi.
 - C. L'espulsione è inflitta per violazioni particolarmente gravi che abbiano comportato un danno al patrimonio faunistico delle acque e/o all'ambiente, ovvero per gravissime inadempienze alle norme di comportamento ed agli

obblighi connessi alla qualità di socio, ovvero a seguito della irrogazione di almeno tre provvedimenti di sospensione.

Le procedure di irrogazione delle sanzioni sono le seguenti:

- Il Comitato Direttivo a seguito delle segnalazioni di verbalizzazione per infrazioni e/o reati che pervengono dal Settore di Vigilanza-Servizio Pesca dell'Amministrazione provinciale, dal Servizio di Vigilanza ittico-ambientale dell'Associazione concessionaria o dagli Enti preposti, incarica il Responsabile dello stesso Servizio di Vigilanza del Bacino di Pesca od il Presidente dell'Associazione di svolgere opportuna e documentata istruttoria, dandone immediato avviso scritto all'interessato.
- Conclusa l'istruttoria e previa eventuale audizione dell'associato o presentazione di memorie difensive, il Comitato Direttivo ne valuta la posizione ed in base alle risultanze e alle indicazioni contenute nella tabella delle Sanzioni Disciplinari, adottata dall'assemblea dei Soci, se nel caso, determina la qualità e l'entità della sanzione da infliggere, comunicandone i termini e le motivazioni al socio trasgressore con apposito atto.

Le sanzioni disciplinari per infrazioni e/o reati commessi nel corso di un esercizio di pesca annuale, di norma divengono esecutive a partire dal rinnovo associazione/ritiro libretto segna catture, se successivo al primo giorno di apertura alla pesca, dell'esercizio successivo.

Avverso la sanzione disciplinare comminata il Socio può ricorrere entro trenta giorni dalla data dell'atto di irrogazione, tramite ricorso scritto, motivato e circostanziato, da presentare al Presidente del COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

2. Provvedere a presentare all'Assemblea dei Soci le proposte di modifica allo Statuto;
3. Provvedere allo svolgimento di tutti i compiti non espressamente assegnati ad altri organi sociali.
4. Il Comitato Direttivo può altresì; in caso di urgenza, adottare le decisioni di cui alle lett. b), c), e) dell'Art 11 spettanti all'Assemblea, che dovrà essere convocata in via straordinaria entro 60 giorni.

Le decisioni assunte dal Comitato Direttivo dovranno quindi essere ratificate dalla maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione stessa.

ART .17 – IL COORDINATORE DELLA CONCESSIONE

1. Il Coordinatore è nominato dal Comitato Direttivo, e può essere un componente dello stesso, il Presidente o un esterno che ne abbia i requisiti.
2. Rappresenta la concessione per gli aspetti tecnici, gestionali delle attività di acquacoltura e per la salvaguardia, il recupero ed il consolidamento degli equilibri

naturali dei sistemi idro-ittici (biocenosi tipiche) esistenti nel territorio del Bacino del Piave.

3. Affianca il Presidente e lo sostituisce ai lavori degli Organi Istituzionali e nelle consulte di settore a tutti i livelli.
4. Deve essere persona particolarmente esperta sia nel campo ittico in rapporto con le peculiarità dell'ambiente montano, sia nella gestione associativa della pesca dilettantistica e sportiva, in grado di valutare i contenuti dei progetti finalizzati a perseguire scopi di acquacoltura alpina e di eventuale produttività naturale, nonché le iniziative di tutela del patrimonio ittico autoctono e di ripristino del suo habitat. Ha anche compiti di coordinamento delle attività di gestione e di vigilanza sul patrimonio e sull'esercizio di pesca nel territorio della concessione.
5. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
6. In caso di impedimento viene sempre sostituito dal Presidente o dal responsabile incaricato del Servizio di Vigilanza ittico-ambientale.

ART. 18 – IL SEGRETARIO – TESORIERE

1. IL SEGRETARIO TESORIERE dell'Associazione, nominato secondo il disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'Art. 15 dello Statuto, sovrintende a tutti gli adempimenti ed ai compiti inerenti all'amministrazione generale della concessione;
In particolare compete al Segretario:
 - a) Sovrintendere al protocollo, alla verifica e al disbrigo della corrispondenza in collaborazione con il Presidente e gli altri Organi sociali;
 - b) Tenere aggiornati gli elenchi dei soci ordinari e aggregati;
 - c) Provvedere alla stesura delle informative organizzative e gestionali da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - d) Provvedere alla stesura delle convocazioni contenenti gli OO.dd.GG. del Comitato Direttivo e delle Assemblee dei Soci;
 - e) Sovrintendere all'ordinamento e alla conservazione degli atti e dei verbali concernenti il Servizio di Vigilanza;
 - f) Provvedere alla stesura dei ricorsi, degli avvisi, dei comunicati su intenzione del Presidente e degli Organi Sociali;
 - g) Rilasciare copie autentiche di atti dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, previo del benestare del Presidente, in conformità al disposto del comma 4° Art. 13 dello Statuto;
 - h) Curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili;
 - i) Sovrintendere allo svolgimento di tutte le operazioni contabili e di cassa relative all'amministrazione della concessione;
 - j) Aggiornare, provvedendo ai relativi adempimenti, e contabilizzare le quote d'iscrizione dei nuovi Soci, le quote annuali di associazione, il rilascio dei permessi di pesca, i canoni di concessione, le registrazioni ed il pagamento delle

fatture, nonché il versamento dei contributi di eventuali dipendenti; effettuare i rimborsi spese per gli adempimenti dei Dirigenti e degli Agenti del servizio di Vigilanza.

2. Il Segretario-Tesoriere dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

ART. 19 – REVISORE UNICO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci, tra coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti ed essere esterno all'Associazione.
2. Al Revisore Unico dei Conti spetta:
 - a) la redazione della relazione al bilancio preventivo;
 - b) la redazione della relazione al rendiconto finanziario;
 - c) il controllo sull'attività e sui movimenti di cassa
3. Il Revisore Unico dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo
5. Qualora il Revisore Unico dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura provinciale competente.
6. E' facoltà dell'Assemblea dei soci eleggere Il collegio dei Revisori dei conti che è formato da tre membri effettivi ed uno supplente.
7. I componenti del collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci, restano in carica cinque anni, e possono essere rieletti.
8. I componenti del collegio dei Revisori non possono far parte del Comitato Direttivo, ma hanno diritto di partecipare alle riunioni del comitato stesso.
9. Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il Presidente.
10. Il collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all'anno per il riscontro della regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Dell'avvenuta effettuazione delle operazioni di verifica il collegio redige circostanziato verbale che trasmette all'Assemblea dei Soci. Il collegio redige e trasmette altresì all'Assemblea la relazione di accompagnamento relativa al conto consuntivo dell'esercizio amministrativo che si chiude ogni anno al 31 dicembre.
11. Il collegio può richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea nel caso di riscontrate gravi irregolarità amministrativo-contabile.

ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci dura in carica cinque anni, ed è formato da tre membri effettivi ed uno supplente.

2. Non sono eleggibili, e se eletti decadono i parenti e gli affini entro il terzo grado del Presidente dell'Associazione, dei membri del Comitato Direttivo, del Coordinatore e del responsabile della Vigilanza.
3. I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere rieletti.
4. Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il presidente.
5. Compete al collegio dei Probiviri la decisione su tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla costituzione ed al mantenimento del rapporto associativo, nonché alla risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra soci in materia di esercizio di pesca, e di comportamento in relazione ai doveri di socio della concessione. In ogni caso i componenti del Collegio giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con decisione inappellabile, da adottarsi previa audizione delle parti.
6. Compete altresì al Collegio l'esame e la valutazione, con giudizio unico ed inappellabile, dei ricorsi presentati da soci avverso la determinazione, da parte del Comitato Direttivo, di sanzioni disciplinari. Il collegio decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, previa analisi della documentazione di istruttoria che è richiesta per iscritto al Presidente dell'Associazione concessionaria. Il giudizio deve essere espresso per iscritto con apposito atto e comunicato tramite raccomandata sia al socio ricorrente che al Presidente dell'Associazione.
7. Spetta altresì al collegio dei Probiviri l'interpretazione automatica dello Statuto.

ART. 21 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) Eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) Eventuali fondi di riserva costituiti per eccedenza di bilancio da destinare agli obiettivi e finalità dell'Associazione;
 - c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
2. Le entrate sono costituite:
 - a) Dalle quote di iscrizione;
 - b) Dalle quote associative annuali e dai proventi dei permessi di pesca;
 - c) Da ogni altra entrata che, a titolo di sovvenzione o contributo, concorra ad incrementare la disponibilità a bilancio.
 - d) Da entrate da riscossione degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico di cui all'art. 6 comma 6 del Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca.

ART. 22 - GESTIONE FINANZIARIA

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario verranno predisposti dal Comitato Direttivo, con l'ausilio del Segretario-Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
3. I bilanci vengono messi a disposizione del Revisore Unico per la valutazione e la redazione delle relazioni di cui all'art. 19, comma 2, lett. a) e b), e del Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, per la necessaria valutazione e sono successivamente sottoposti all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione.
4. Il Segretario-Tesoriere è autorizzato a liquidare le spese correnti di amministrazione. Ogni altra spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente o tramite delibera del Comitato Direttivo.
5. Il rendiconto finanziario e il bilancio preventivo devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 75 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
6. Il rendiconto finanziario e il bilancio preventivo saranno redatti sullo schema fornito dall'Amministrazione provinciale di Belluno

ART.23- IL SERVIZIO DI VIGILANZA

1. L'Associazione può istituire un Servizio di Vigilanza per il corretto esercizio della Pesca ed il controllo degli interventi di acquacoltura competenti alla concessione "**COMELICO ALTO PIAVE**" – BACINO DI PESCA N. 1, composto anche di agenti volontari, o può convenzionare il servizio con Enti già presenti sul territorio per compiti equivalenti.
2. L'autorizzazione ad avviare le pratiche di verifica dell'idoneità, di formazione professionale, di tirocinio e di rilascio eventuale del decreto di Agente di P. G. su domanda di richiedenti associati, è deliberata dal Comitato Direttivo.
3. L'Agente del Servizio di Bacino è tenuto a frequentare i corsi formativi e di aggiornamento che gli vengono annualmente indicati e, in periodo di preparazione al conseguimento del decreto, è altresì tenuto per due anni al tirocinio pratico affiancato da Agente di P. G. ittico-ambientale, deve tenere un diario, controllato periodicamente dal Segretario dell'Associazione, delle ispezioni effettuate con dettaglio di data, località e tipologia degli accertamenti. Deve notificare tempestivamente all'Ispettore responsabile del Servizio ed al Presidente dell'Associazione ogni constatazione meritevole di giudizio, di valutazione da parte del concessionario e di eventuale sanzione che sarà comunque verbalizzata secondo le norme e le procedure vigenti.
4. Il Guardiapesca che, in qualsiasi modo, venga meno ai suoi doveri di Agente di P. G., anche in periodo di tirocinio formativo, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare da parte del Comitato Direttivo e, accertata l'eventuale colpevolezza, sarà immediatamente sollevato dall'incarico.
5. Spetta al Comitato Direttivo fissare i compensi e stabilire i criteri di rimborso spese, anche in regime convenzionale, per gli Agenti che svolgono il servizio

di Vigilanza nel Bacino di Pesca N.1 inserendo appropriata disponibilità di risorse finanziarie nel Bilancio di previsione di ciascun esercizio annuale.

ART. 24 - Divieto di distribuire utili

1. È vietato distribuire anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, salvo disposizioni di legge. Gli eventuali avanzi di amministrazione sono utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'Associazione

ART. 25 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ordinari.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa il patrimonio sociale sarà devoluto ad analoghe organizzazioni del settore di carattere non lucrativo ai fini sportivi e le attrezzature e/o impianti saranno ceduti ed il corrispettivo versato a cumulo con il patrimonio sociale registrato in bilancio.
3. L'Assemblea dei soci in sede di deliberazione di scioglimento, indicherà l'organizzazione beneficiaria del patrimonio, con preferenza per quelle che operano nel territorio del Comelico.

ART. 26 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti della Federazione FIPSAS.
2. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti della Federazione FIPSAS.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI E SPORTIVI "COMELICO ALTO PIAVE" – BACINO DI PESCA N.1 in data 10/03/2024 con voto palese unanime. –